

---

# UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

---

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO  
- CITTADINANZA ATTIVA -  
A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'**

## INDICE

**Articolo 1 - Finalità del Regolamento**

**Articolo 2 - Definizioni**

**Articolo 3 - Principi**

**Articolo 4 – Ambito di applicazione**

**Articolo 5 – Iscrizione nell'albo dei volontari civici**

**Articolo 6 – Riconoscimento, formazione e organizzazione dei volontari**

**Articolo 7 – Formazione e gestione Albo Volontari Civici**

**Articolo 8 - Requisiti richiesti**

**Articolo 9 – Rinuncia e revoca**

**Articolo 10 – Assicurazione, mezzi, sicurezza**

**Articolo 11 – Sponsorizzazioni, riconoscimenti e rimborsi seguenti alla prestazione del servizio civico**

**Articolo 12 – Doveri e comportamento dei volontari civici**

**Articolo 13 – Disposizioni finali**

**Allegato A – Modello Avviso Pubblico**

**Allegato B - Domanda di iscrizione all'albo**

## **Articolo 1 – Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e degli Statuti dei Comuni associati e dello Statuto dell'Unione, disciplina il "Servizio di Volontariato Civico per la Cittadinanza attiva" come espressione del contributo concreto del singolo al benessere della collettività; esso è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza partecipativa, riferita alla gestione e manutenzione del territorio e di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo più profondo, specialmente rivolto ai giovani, di radicare nella comunità forme di cooperazione e conoscenza diretta del ruolo degli Enti, rafforzando il rapporto di fiducia con l'Istituzione locale e tra i cittadini stessi. L'apporto dei cittadini riguarda la cura e l'arricchimento dei beni comuni urbani e il sostegno e ausilio alla erogazione di servizi per il bene collettivo, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114, comma 2, e 117, comma 6, della Costituzione.
2. In particolare, applicando il principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Unione e le Amministrazioni Comunali che la costituiscono assumono il dovere di sostenere e valorizzare il Servizio di Volontariato Civico come autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità di interesse generale.
3. Il presente Regolamento rappresenta lo strumento per attuare il citato principio, offrendo una cornice di riferimento alle diverse occasioni in cui gli Enti locali e i cittadini si alleano per condividere la responsabilità di concorrere al benessere del proprio territorio.
4. Le relative disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale.
5. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi, nel quadro delle norme specifiche relative alle prestazioni organizzate su base associativa, in particolare il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

## **Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per
  - a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali ed immateriali, ivi compresi quelli informatici, che i cittadini, l'Unione e le Amministrazioni Comunali che costituiscono l'Unione riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo e rispetto ai quali reputano di interesse pubblico attivarsi ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con le Amministrazioni la responsabilità della loro cura al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
  - b) **Amministrazione:** l'Unione Terre del Tartufo ed i Comuni che la compongono nelle diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - c) **Volontariato civico:** l'azione prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, quando non sia prevista una qualificazione prevista per legge, da singoli cittadini a favore del bene comune.
  - d) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

- e) **Servizi:** un'attività o una serie di attività di natura materiale o intellettuale destinata a soddisfare le esigenze della collettività.
- f) **Responsabile dell'albo:** il funzionario dell'Unione al quale è affidata la formazione e la tenuta dell'albo.
- g) **Responsabile utilizzatore:** il funzionario comunale o dell'Unione che effettivamente utilizza nel proprio settore il volontario.

### **Articolo 3 - Principi**

1. Il servizio di volontariato civico è svolto dai cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno da un eventuale beneficiario singolarmente individuabile e investe, indicativamente, le attività indicate nel successivo articolo 4 oggetto di competenze obbligatorie o esercitabili dall'Amministrazione e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio già svolto direttamente dal personale dipendente.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non creano alcun vincolo organico con l'Amministrazione o obbligo prestazionale, fatta salva l'osservanza delle disposizioni impartite dal responsabile utilizzatore, si integrano, senza sostituirli, con i servizi resi attraverso soggetti del terzo settore e si inseriscono in modo meramente complementare e di ausilio nell'azione dell'Amministrazione.
3. Il servizio non darà mai luogo ad obbligo giuridico di prestare attività, a relazione sinallagmatica tra prestazione e retribuzione, ad esercizio di poteri repressivi e/o impositivi da parte dell'Amministrazione diversi dalla cancellazione dall'albo. Resta ferma la tutela ordinaria per risarcimento del danno, senza alcun aggravio di posizione del volontario rispetto a qualsiasi altro cittadino, che come tale, entra in relazione con l'Amministrazione. Il recesso da parte del volontario è sempre ammesso previo semplice avviso all'Amministrazione affinché possa provvedere alla cancellazione dall'albo, se tale è l'oggetto del recesso e/o alla sostituzione negli specifici compiti.
4. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possono comportare rischi significativi o che mettano il volontario in condizione di conoscere dati personali sensibili. I volontari sono comunque tenuti alla riservatezza delle notizie o informazioni delle quali vengono a conoscenza.
5. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare in via diretta servizi istituzionali dell'Amministrazione o supplire rimediabili carenze di organico.

### **Articolo 4 – Ambito di applicazione**

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti aree:
  - a) **Area Culturale/Sportiva/Ricreativa** relativa ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive, ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione, ausilio nel funzionamento delle sale pubbliche e delle biblioteche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza; attività di informazione e orientamento del pubblico in occasione di eventi culturali, sociali o di fiere e mercati, sorveglianza dei parchi gioco e percorsi ambientalistici;
  - b) **Area Civile, Ambientale e dei Servizi Sociali** relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, alla tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici e aree verdi, assistenza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita degli alunni, accompagnamento casa-scuola dei bambini, piedibus, accompagnamento su autobus o scuolabus per servizi organizzati dall'Amministrazione o dalla Scuola, più in generale servizi di pubblica utilità quali ad esempio: manutenzione e tutela aree verdi e arredo urbano, piccoli lavori di manutenzione presso edifici e le aree

di proprietà e/o in uso all'Amministrazione, prestazioni di supporto funzionali al servizio di protezione civile nei limiti indicati al successivo comma 3, attività di sostegno e socializzazione in favore di anziani, disabili e bambini, corsi di sostegno nell'apprendimento di discipline scolastiche e/o corsi di insegnamento di arti e mestieri;

- c) **Area Istituzionale/Gestionale** relativa ad attività di supporto agli uffici dell'Amministrazione per lo svolgimento delle attività tipiche della stessa quali collaborazione agli uffici e agli amministratori, prestazioni di supporto per la prenotazione di servizi e prestazioni dell'Amministrazione, attività di divulgazione delle iniziative dell'Amministrazione sotto forma di avvisi, comunicati stampa e simili, collaborazione con la polizia locale per la prevenzione di atti di vandalismo, per monitoraggio del decoro e dell'arredo urbano, attività di supporto.
2. La Giunta dell'Unione, con apposito e motivato provvedimento ha facoltà di individuare aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari ulteriori rispetto a quelli di cui al presente articolo individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento. L'Amministrazione ha facoltà di volta in volta di pubblicizzare l'attivazione dei singoli progetti per favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione, all'albo di cui al successivo articolo 5, di nuovi volontari interessati allo svolgimento dell'attività.
  3. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento il Servizio di Protezione Civile, tranne che per le incombenze diverse da quelle occorrenti durante le operazioni di soccorso delle popolazioni, del superamento dell'emergenza e del sistema di allerta nazionale come disciplinati dalla legge dello Stato vigente nel tempo.

#### **Articolo 5 – Iscrizione nell'albo dei volontari civici**

1. E' istituito presso l'Unione un albo, suddiviso nelle tre categorie di attività, nel quale i singoli volontari e associazioni possono iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità per lo svolgimento di compiti a favore della collettività.
2. La gestione dell'albo è affidata al relativo responsabile, individuato nel responsabile del settore affari generali, salva successiva determinazione riservata al presidente. Il responsabile curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'albo stesso e curerà i rapporti con i vari responsabili utilizzatori che restano le figure alle quali spetta l'organizzazione specifica dell'attività di volontario.
3. Spetta ai responsabili utilizzatori disporre e, se del caso, disciplinare ulteriormente rispetto alle norme di regolamento, l'effettivo utilizzo dei volontari iscritti all'albo per prestazioni che facciano capo ai rispettivi servizi.
4. L'iscrizione all'albo a titolo individuale è compatibile con l'appartenenza ad associazioni che, come tali, siano o chiedano di essere iscritte allo stesso albo sempre che non ci sia sovrapposizione con le attività tipiche o già oggetto di accordi con l'Amministrazione delle stesse associazioni di appartenenza.

#### **Articolo 6 – Riconoscimento, formazione e organizzazione dei volontari**

1. I volontari durante lo svolgimento delle attività devono essere provvisti di cartellino identificativo e/o di altro elemento ad analogo effetto che l'Amministrazione metterà loro a disposizione, insieme ai dispositivi individuali che fossero necessari in relazione alle mansioni affidate.
2. Qualora le attività di cui all'art. 4 pur non richiedendo qualificazioni disciplinate per legge necessitino di competenze specifiche diverse da quelle possedute dai volontari, il responsabile utilizzatore potrà organizzare momenti formativi per i volontari e svolgerà il necessario monitoraggio, anche attraverso riunioni a cadenza periodica, allo scopo di valutare l'esito delle attività svolte.

3. I responsabili utilizzatori, quando la sistematicità e continuità delle prestazioni lo richiedano, hanno il compito di impostare un percorso di attività, che tenga conto delle esigenze funzionali, delle competenze proprie del servizio, delle disponibilità del volontario; in caso diverso, per prestazioni sporadiche, possono limitarsi a far riferimento al contenuto dell'albo, in particolare alla sezione di iscrizione del volontario, dando eventuali prescrizioni aggiuntive che reputassero necessarie.
4. L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni che, per la tipologia delle mansioni, spettano al volontario deve risultare da atto scritto del responsabile dell'albo che formalizza per il singolo volontario l'inizio della rispettiva attività.
5. Il responsabile utilizzatore, nella scelta dei soggetti da impiegare, deve tenere conto dei seguenti elementi:
  - a) precedenti attività lavorative;
  - b) preparazione specifica dimostrata;
  - c) età in relazione all'incarico ed attitudini del volontario;
  - d) disponibilità specifica all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda al momento dell'iscrizione o successivamente acquisita;
  - e) reperibilità del volontario.
6. Allo scopo di instaurare il rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e i singoli volontari, il responsabile utilizzatore adotta un provvedimento che individua l'attività cui il volontario chiede ed accetta di essere adibito; in esso si indica che l'assegnazione viene disposta nell'osservanza del regolamento e della domanda del volontario, quindi senza alcun meccanismo di sinallagma contrattuale e senza alcun obbligo prestazionale che non sia il rispetto delle direttive impartite dal responsabile utilizzatore; viene anche assunto impegno per la copertura delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi. Il provvedimento viene firmato in calce per accettazione dal volontario che ne riceve una copia.

#### **Articolo 7 – Formazione e gestione Albo Volontari Civici**

1. La formazione dell'Albo dei Volontari Civici avverrà, per il primo anno solare successivo all'entrata in vigore del regolamento, attraverso la pubblicazione, entro trenta giorni dalla stessa data, di un avviso pubblico per la raccolta delle adesioni. Nell'avviso verranno dettagliati i settori di intervento come risultanti dall'art. 4 e, se già conosciute, le mansioni che l'Amministrazione intende assegnare ai volontari. Nella domanda, redatta come da modello allegato al bando, il volontario o l'associazione dovrà indicare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento e l'attività che intenderebbe svolgere, o almeno il settore tra quelli di cui all'art. 4, la disponibilità giornaliera, la durata del servizio civico offerto, il Comune, fra quelli associati, in favore del quale prestare la propria attività.
2. Sulla base delle adesioni, i cittadini e le associazioni verranno iscritti nelle varie sezioni dell'albo, concordando il piano di impiego con il responsabile del servizio quando questo sia necessario in forza dell'art. 6, comma 3, una volta constatate le attitudini e le capacità di ciascuno in relazione al settore di intervento prescelto.
3. L'albo così formato si considera elenco aperto alle successive richieste, non soggetto a scadenze prefissate e destinato ad aggiornamento solo in relazione alla necessità di cancellazione, per recesso o altra causa, e per iscrizioni legate a richieste successive alla prima formazione. In caso di necessità l'Amministrazione provvederà a pubblicare nuovi avvisi circa l'esistenza e la finalità dell'albo o la necessità di rinnovarlo per decorso del tempo. Gli iscritti che non avranno presentato revoca della loro disponibilità verranno automaticamente riconfermati salvo il caso di perdita dei requisiti.

## **Articolo 8 – Requisiti richiesti**

1. Le persone che intendono svolgere l'attività di volontario civico debbono possedere i seguenti requisiti, da indicare nell'istanza di iscrizione:
  - a) residenza o domicilio in uno dei comuni associati, salvo eccezioni per casi in cui ricorrano condizioni particolari da indicare nella motivazione del provvedimento che lo ammette;
  - b) età non inferiore ai 18 anni;
  - c) idoneità psicofisica valutata sulla base dei servizi da assegnare; la condizione di invalidità o handicap riconosciuto non è ostativa all'iscrizione all'albo ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche;
  - d) regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri;
  - e) non ricoprire cariche istituzionali, tra quelle previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'interno dei comuni associati;
  - f) non avere lite pendente o situazione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Amministrazione;
  - g) assenza di condanne definitive e non seguite da riabilitazione per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l'accesso all'impiego presso la pubblica amministrazione.
2. Al momento dell'attivazione di un singolo progetto che lo renda necessario in ragione della tipologia dell'attività, potrà essere richiesta la presentazione di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle prestazioni.

## **Articolo 9 – Rinuncia e revoca**

1. La cancellazione dall'albo dei volontari civici avviene:
  - a) su richiesta dell'interessato, previa comunicazione scritta al responsabile del procedimento;
  - b) d'ufficio, previa comunicazione al volontario, nel caso in cui, decorsi due anni dall'iscrizione, il volontario, seppur richiesto, non abbia prestato servizio o quando abbia interrotto un servizio in corso senza darne comunicazione all'Amministrazione.

## **Articolo 10 – Assicurazione, mezzi, sicurezza**

1. I cittadini iscritti albo e che svolgono volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.
2. I volontari, per l'espletamento dei servizi, dovranno utilizzare, in via prioritaria, attrezzature proprie validate dall'Amministrazione. Su richiesta motivata del volontario, l'Amministrazione può fornire attrezzatura propria, all'uopo acquistata o posseduta, da affidare ai singoli volontari che ne avranno la responsabilità di custodia ed uso. Tutte le attrezzature, sia di proprietà dei volontari che dell'Amministrazione dovranno essere a norma ed in perfetto stato d'uso. I volontari che avranno ricevuto in dotazione attrezzature di proprietà dell'Amministrazione dovranno riconsegnarle a fine rapporto di collaborazione o a semplice richiesta del responsabile del servizio di riferimento. Tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività sono a carico dell'Amministrazione.
3. Ai volontari, in forza dell'articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano esclusivamente le disposizioni del relativo articolo 21 ossia l'obbligo di essere dotati e di utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale, se necessari in relazione alla tipologia di impiego del volontario, conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del decreto, e apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità. Nei servizi di

supporto alla polizia locale e comunque nei casi di scarsa visibilità e di servizi resi su strada dovrà essere sempre utilizzata una pettorina ad alta visibilità.

### **Articolo 11 – Sponsorizzazioni, riconoscimenti e rimborsi seguenti alla prestazione del servizio civico**

1. L'Amministrazione può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliono offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento. L'Amministrazione si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo sponsor.
2. L'Amministrazione a seconda del grado di continuità del servizio e dell'utilità assicurata alla collettività, si riserva di concedere i seguenti riconoscimenti in ordine crescente:
  - a) attestati di partecipazione al servizio;
  - b) riconoscimenti all'interno di manifestazioni o celebrazioni con conferimento di targhe, medaglie o pergamene;
  - c) accesso gratuito alle manifestazioni organizzate da altri soggetti che consentano la facilitazione in accordo con l'Amministrazione.
3. Ai volontari compete il solo rimborso delle spese sostenute, in particolare quelle di viaggio nella misura chilometrica di 1/5 del prezzo della benzina, di parcheggio e di percorrenza autostradale quando necessaria in relazione alla destinazione da raggiungere per conto dell'Amministrazione.

### **Articolo 12 – Doveri e comportamento dei volontari civici**


1. Ciascun volontario è tenuto a:
  - a) svolgere i compiti assegnati con impegno, lealtà e senso di responsabilità;
  - b) tenere un comportamento verso gli utenti ed il pubblico improntato alla massima correttezza ed educazione e mantenere con i dipendenti dell'Unione e dei Comuni associati un rapporto di reciproca collaborazione;
  - c) comunicare tempestivamente al responsabile utilizzatore eventuali impedimenti a svolgere l'attività per la quale aveva dato la propria disponibilità; i volontari in ogni momento, durante l'attività di collaborazione, possono rifiutarsi di eseguire lavori che essi giudichino pericolosi, o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati senza pregiudizio per il mantenimento dell'iscrizione all'albo;
  - d) segnalare al responsabile utilizzatore tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale dell'Unione o dei Comuni associati.
2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

### **Articolo 13 – Disposizioni finali**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani e al sostegno ai servizi.



2. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva. Viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione e dei Comuni associati sezione amministrazione trasparente.



---

# UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

---

“Regolamento per l’istituzione del servizio civico volontario – cittadinanza attiva – a favore della collettività”

## **ALLEGATO A MODELLO AVVISO PUBBLICO**

L’Unione Terre del Tartufo intende offrire ai cittadini dei Comuni associati la possibilità di prestare volontariamente la propria opera in attività utili alla collettività.

Il volontario/a deve avere i seguenti requisiti:

- a) Residenza o domicilio in uno dei Comuni associati, salvo eccezioni per i casi in cui ricorrano condizioni particolari da indicare nella motivazione del provvedimento che lo ammette;
- b) Età non inferiore ai 18 anni;
- c) Idoneità psicofisica valutata sulla base dei servizi da assegnare; la condizione di invalidità o handicap riconosciuto non è ostativa all’iscrizione all’albo ferma restando la necessaria compatibilità tra le effettive condizioni di utilizzo e le capacità fisiche;
- d) Regolare permesso di soggiorno per i cittadini stranieri;
- e) Non ricoprire cariche istituzionali, tra quelle previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’interno dei Comuni associati;
- f) Non avere lite pendente o situazione di irregolarità tributaria nei confronti dell’Unione e dei Comuni associati;
- g) Assenza di condanne definitive e non seguite da riabilitazione per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, nonché presenza di misure che escludono, secondo la normativa vigente, l’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione.

La richiesta di iscrizione una o più delle aree di intervento indicate all’art. 4 del regolamento ossia

- A) AREA CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVA
- B) AREA CIVILE, AMBIENTALE E DEI SERVIZI SOCIALI
- C) AREA ISTITUZIONALE/GESTIONALE

Il regolamento e gli atti attuativi sono pubblicati sul sito dell’Unione e dei Comuni associati.

Il Presidente